

promossi contro qualche Tribunale. IV. Denuncia ai Collegj gli atti del Corpo Legislativo, o del Governo, che importano usurpazione del Potere Giudiziario, o frappongono impedimento al libero di lui esercizio.

97.

In materia di delitti vi sono de' Tribunali Criminali. Pei delitti soggetti a pena affittiva, o infamante, un primo *Giury* amette, o rigetta l'accusa. Se questa viene ammessa, un secondo *Giury* riconosce e verifica il fatto, e i Giudici applicano in seguito la Legge. Il loro giudizio è inappellabile.

98.

La Legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la giurisdizione territoriale, le funzioni de' Tribunali, e il trattamento de' Giudici.

99.

La Legge fissa l'organizzazione del *Giury*, e l'epoca in cui debbono essere attivati, non però più lontana di dieci anni.

100.

Le quistioni di pubblica amministrazione sono di privativa competenza del Consiglio Legislativo.

101.

Le Camere di Commercio pronunciano sommariamente nelle Cause mercantili.

102.

I Delitti militari sono giudicati da' Consigli di Guerra a norma del Codice Militare.